SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 59

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 11 marzo 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 marzo 1991, n. 74.

**Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale, fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da destinare al parziale finanziamento delle opere.

2. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, entro il limite massimo di dodici punti percentuali. Il contributo è disposto in misura costante per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato.

3. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni, in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno 1991, lire 72 miliardi per l'anno 1992 e lire 108 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti (rate ammortamento mutui)».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1913):

Presentato dal sen. SENESI ed altri il 19 ottobre 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 24 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 25 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 1° febbraio 1990.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 3 luglio 1990.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, e approvato l'11 luglio 1990.

*Camera dei deputati* (atto n. 4970):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 24 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V, VI e VIII.

Esaminato dalla IX commissione il 26 settembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 5 dicembre 1990.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1913/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 17 dicembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 27 febbraio 1991.

91G0111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1990.

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Carmignano».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del vino «Carmignano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 13 ottobre 1982 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carmignano»;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano», corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura della Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origne dei vini al riconoscimento di cui trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1989, n. 218;

Considerato che il vino a denominazione di origine controllata «Carmignano» possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine della categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di orgine controllata del vino «Carmignano» di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e 13 ottobre 1982 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1990.

Art. 2.

I quantitativi di vino «Carmignano», prodotto ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e 13 ottobre 1982, che alla predetta data del 1° novembre 1990 non abbiano ancora completato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e 13 ottobre 1982, potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1990 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, purché il vino in questione risponda ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma, del successivo art. 3.

Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui trattasi dovrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata.

Art. 3.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi di vino «Carmignano» sfuso o imbottigliato che non abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che intendano usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2 devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunciare all'Ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari, competente per territorio, i quantitativi stessi e le rispettive annate onde stabilirne l'idoneità.

I quantitativi di vino «Carmignano» che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che non siano stati denunciati ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo ed i quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata e garantita devono utilizzare la denominazione di origine controllata.

Art. 4.

La denominazione di origine controllata «Carmignano», di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e 13 ottobre 1982, rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio.

Al vino a denominazione di origine controllata «Carmignano» che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi già confezionato, in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1990 avrà ultimato il proprio periodo di invecchiamento obbligatorio il periodo di smaltimento di:

dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate sino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate all'Ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendano cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente Ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

Art. 5.

Il vino «Carmignano» a denominazione di origine controllata e garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti del contrassegno di Stato previsto

dell'art. 7 del decreto del presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1990

COSSIGA

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

*Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991*
*Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 16*

---

*Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Carmignano»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano» è riservata al vino rosso, già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e successiva modificazione con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, che risponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Carmignano» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Sangiovese dal 45 al 70%;
Canaiolo nero dal 10 al 20%;
Cabernet franc e Cabernet sauvignon, da soli o congiuntamente, dal 6 al 15%;
Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e autorizzati per la provincia di Firenze, fino ad un massimo del 5% del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino «Carmignano» devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Firenze.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Carmignano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore ai 400 mt., siano derivati da calcarei marnosi di tipo alberese e scisti argillosi (eocene) ed arenarie (oligocene).

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve superare i q.li 80 ed a tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ottenuta dalle viti in coltura promiscua non deve superare i kg 3,5 a ceppo con la tolleranza del 20% sopra indicata.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

L'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.G.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve e cioè nel territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e di Poggio a Caiano.

Le uve destinate alla vinificazione del vino «Carmignano» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita l'aggiunta, nel limite massimo del 10%, di vino avente diritto alla denominazione «Carmignano» di annate diverse da quella indicata in etichetta.

Art. 6.

Il vino «Carmignano», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino vivace intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con profumo intenso, anche di mammola, e con più pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento;
sapore: asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per il vino «Carmignano» relativi alla acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Carmignano» non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Qualora il vino «Carmignano» venga immesso al consumo a partire dal 29 settembre (giorno di San Michele e festa di Carmignano) del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, potrà portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «Riserva».

Il periodo di invecchiamento di cui sopra deve essere effettuato in botti di rovere o di castagno, rispettivamente per almeno un anno per il «Carmignano» e per almeno due anni per il «Carmignano» tipo «Riserva».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

In etichetta è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
SACCOMANDI

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

91A1130

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1990.

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Torgiano».**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 20 marzo 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1978 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» ed in particolare è stata introdotta la tipologia di vino rosso «Riserva»;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso, corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura dell'Umbria;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia del vino «Torgiano» rosso «Riserva» e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal comitato stesso, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1989, n. 219;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta del disciplinare di produzione sopracitato;

Considerato che il vino a denominazione di origine controllata «Torgiano» rosso «Riserva» possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata del vino «Torgiano» rosso «Riserva» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano i vigore il 1° novembre 1990.

Art. 2.

I quantitativi di vino «Torgiano» rosso «Riserva» prodotto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 che alla predetta data del 1° novembre 1990 non abbiano ancora completato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1990 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, purché il vino in questione risponda ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma, del successivo art. 3.

Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui trattasi dovrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata.

Art. 3.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi di vino «Torgiano» rosso «Riserva» sfuso o imbottigliato che non abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che intendano usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2 devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunciare all'Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari i quantitativi stessi e le rispettive annate onde stabilirne l'idoneità.

I quantitativi di vino «Torgiano» rosso «Riserva» che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che non siano stati denunciati ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo ed i quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata e garantita devono utilizzare la denominazione di origine controllata.

Art. 4.

La denominazione di origine controllata «Torgiano» rosso «Riserva», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio.

Al vino a denominazione di origine controllata «Torgiano» rosso «Riserva» che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi già confezionato, in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1990 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, il periodo di smaltimento di:

dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate all'ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendano cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

Art. 5.

Il vino «Torgiano» a denominazione di origine controllata e garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti del contrassegno di Stato previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1990

COSSIGA

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

*Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991*
*Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 17*

---

*Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Torgiano»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» è riservata al vino rosso riserva già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Sangiovese 50-70%;
Canaiolo 15-30%;
Trebbiano toscano fino al 10%;
altri vitigni ad uva rossa (Ciliegiolo, Montepulciano) fino al 10%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» devono essere prodotte nel territorio del comune di Torgiano (Perugia), con esclusione dei terreni alluvionali recenti, posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio, nonché dei terreni posti a fondo valle e lungo i fossi che scendono sul lato nord della collina di Brufa.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le relative caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare inadatti ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati su fondi valle o su terreni pianeggianti e umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i quantitativi sopra indicati.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato, l'eccedenza on avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di ategoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto onto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite assimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal resente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero ell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela elle denominazioni di origine dei vini

Art. 5

Le operazioni di vinificazione e d'invecchiamento obbligatorio evono essere effettuate nell'ambito territoriale del comune di Torgiano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a enominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» un titolo lcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche ali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La onservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati econdo i metodi tradizionali.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di lmeno tre anni

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di roduzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Torgiano» dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista al punto 4 dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1963, n 930

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata secondo le orme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni i origine dei vini

Art. 6

Il vino «Torgiano» a denominazione di origine controllata e arantita, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle eguenti caratteristiche:

limpidezza brillante,
colore rosso rubino,
odore vinoso, delicato,
sapore asciutto, armonico, di giusto corpo,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%,
acidità totale minima: 3 per mille,
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, on proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e estratto secco netto

Art. 7

Nella presentazione e designazione del vino «Torgiano» a enominazione di origine controllata e garantita il termine «riserva» eve figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di rigine controllata e garantita» e non può essere intercalato tra questa e a denominazione geografica «Torgiano».

Detto termine «riserva» non può figurare in caratteri superiori alla enominazione «Torgiano».

È vietato usare assieme alla denominazione «Torgiano» qualsiasi ualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente isciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», scelto», «selezionato» e similari

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a omi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi non aventi significato audativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastihe che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e nappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art 3 e dalle uali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è tato ottenuto

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Torgiano» deve empre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di roduzione delle uve.

Art. 8

Chiunque produce, vende pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n 930

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
SACCOMANDI

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

91A1145

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1990.

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Gattinara».**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Gattinara» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura del Piemonte;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento di cui trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato stesso, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1989, n. 219;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta del disciplinare di produzione sopracitato;

Considerato che il vino a denominazione di origine controllata «Gattinara», possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata del vino Gattinara», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato nel esto annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo isciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita Gattinara» è riservata al vino che risponde alle ondizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di roduzione di cui al primo comma del presente articolo, le ui norme entrano i vigore il 1° novembre 1990.

Art. 2.

I quantitativi di vino «Gattinara» prodotto ai sensi del ecreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 che lla predetta data del 1° novembre 1990 non abbiano ncora completato il periodo minimo di invecchiamento bbligatorio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, potranno essere commercializati con la denominazione di origine controllata e arantita a decorrere dalla data in cui il prodotto rovenіente dalla vendemmia 1990 avrà ultimato il roprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, urché il vino in questione risponda ai requisiti propri del ino a denominazione di origine controllata e garantita e iano rispettate le condizioni previste al primo comma del uccessivo art. 3

Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di ui trattasi dovrà essere commercializzato con la enominazione di origine controllata.

Art. 3.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono uantitativi di vino «Gattinara» sfuso o imbottigliato che on abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento bbligatorio e che intendano usufruire della disposizione i cui al precedente art. 2 devono, entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore del presente decreto, enunciare all'ispettorato per la repressione delle frodi gro-alimentari, competente per territorio, i quantitativi tessi e le rispettive annate onde stabilirne l'idoneità.

I quantitativi di vino «Gattinara» che alla data di ntrata in vigore del presente decreto, non abbiano ncora ultimato il periodo minimo di invecchiamento e he non siano stati denunciati ai sensi e per gli effetti di cui l primo comma del presente articolo ed i quantitativi del ino stesso che comunque non abbiano i requisiti previsti er il vino a denominazione di origine controllata e arantita devono utilizzare la denominazione di origine ontrollata.

Art. 4.

La denominazione di origine controllata «Gattinara» di ui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 967, rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data li entrata in vigore del presente decreto hanno già ltimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio.

Al vino a denominazione di origine controllata «Gattinara» che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi già confezionato, in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1990 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, il periodo di smaltimento di:

dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate all'ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendano cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

Art. 5.

Il vino «Gattinara» a denominazione di origine controllata e garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti del contrassegno di Stato previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1990

COSSIGA

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

*Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991*
*Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 13*

*Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Gattinara»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» è riservata al vino «Gattinara» già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2.

Il vino «Gattinara» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo (detto localmente Spanna) prodotto esclusivamente nel territorio comunale di Gattinara.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni Vespolina per un massimo del 4% e/o Bonarda di Gattinara, purche detti vitigni complessivamente non superino il 10% del totale delle viti.

Art. 3

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Gattinara» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti posti sui dossi collinari, soleggiati, con esclusione di quelli di fondo valle e dei terreni pianeggianti o umidi

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del «Gattinara» non deve essere superiore a q li 75 per ettaro in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite sopra stabilito.

La regione Piemonte, inoltre, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.

L'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Art 4

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% ed alla tipologia «Gattinara» riserva un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5%

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino «Gattinara» debbono essere effettuate nel territorio del comune di Gattinara.

E in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le operazioni di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini a quello di Gattinara, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1963, n. 930, le operazioni di invecchiamento del vino «Gattinara»

Art 5

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, di cui almeno un anno di detto periodo in botti di legno.

Per la tipologia «riserva» del vino D O C G «Gattinara» il periodo di invecchiamento non deve essere inferiore a quattro anni di cui almeno due anni di detto periodo in botti di legno

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

È consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di «Gattinara» più giovane ad identico «Gattinara» più vecchio o viceversa nella misura massima del 15%.

In etichetta dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara», ultimato il periodo obbligatorio di invecchiamento, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione previsto dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da un'apposita commissione, secondo le norme, all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati.

Art. 6

Il vino «Gattinara», all'atto della sua immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche

colore: rosso granato tendente all'aranciato;
sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo,
profumo: fine che ricorda quello della viola, specie se molto invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%,
acidità totale minima: 5,5 per mille,
estratto secco netto minimo. 20 per mille

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» riserva, proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5% e sottoposto alle condizioni di invecchiamento di cui all'art. 5 del presente disciplinare, all'atto dell'emissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13%.

Art. 8

Nella presentazione e designazione del vino D O.C G «Gattinara» il termine «riserva» deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» e non può essere intercalato tra questa e la denominazione geografica «Gattinara».

Detto termine «riserva» non può figurare in caratteri superiori alla denominazione «Gattinara».

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino «Gattinara» deve figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Gattinara» devono essere di capacità non inferiore a 350 cc. di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
SACCOMANDI

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

91A1146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1990.

**Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i propri decreti 1° agosto 1983 e 18 novembre 1987, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1989;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere parzialmente le istanze suddette;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata del vino «Frascati» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successivamente modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983 e 18 novembre 1987, è sostituito per intero con il seguente testo:

*Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Frascati»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Frascati» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Frascati» deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:

Malvasia bianca di Candia e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve della varietà di vitigni Greco e Malvasia del Lazio, fino ad un massimo del 30%; in tale ambito le altre varietà di vitigni a frutto bianco raccomandati o autorizzati per la provincia di Roma, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti, possono concorrere fino al massimo del 10%.

Sono esclusi altri vitigni aromatici.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve del vino «Frascati» comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1933. Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monteporzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.

Tale zona è così delimitata:

sulla via Casilina, appena superato il km 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna.

Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna e Roma fino a raggiungere la strada Colonna-Frascati in prossimità del km 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monteporzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2 sulla via Anagnina.

Dal km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il km 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il km 21, al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione.

Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve del vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano ricchi di potassio di fosforo, di microelementi, poveri di azoto e di calcio, sciolti permeabili, asciutti, ma non aridi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'irrigazione dei vigneti.

La produzione di uva ammessa per il vino «Frascati» non deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non dovrà essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato:

partendo dal confine tra Montecompatri e Monteporzio Catone alla q. 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Dotto ad ovest ed attraversato viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendolo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge verso nord-est la s.s. Maremmana 3ª (s.s. n. 216) al km 5,800 circa, dal centro urbano segue quindi tale strada fino alla s.s. Maremmana 3ª e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est, raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q. 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q. 344 e la q. 461 (M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini; prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q. 300 da dove è iniziata la delimitazione.

La zona di spuntatizzazione comprende l'intero territorio della provincia di Roma.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5%. Tuttavia, solo in annate eccezionalmente sfavorevoli, su autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere tecnico dell'assessorato all'agricoltura della regione Lazio, tale titolo alcolometrico volumico minimo naturale potrà essere ridotto al 10%.

Le uve destinate alla produzione della tipologia di vino «Frascati» superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11% e devono essere oggetto di denuncia separata.

Le uve destinate alla produzione del tipo «Spumante» e del tipo «Novello» debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10% e devono essere oggetto di denuncia separata. Tali uve non potranno essere in alcun caso destinate alla produzione delle altre tipologie della D.O.C. «Frascati».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Frascati» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;

sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, «secco» o «asciutto» nei tipi aventi contenuto massimo di zuccheri residui dell'1%, «amabile» nei tipi con contenuti in zuccheri residui dall'1% al 3%, «cannellino» (o «dolce») nei tipi con contenuto di zuccheri residui da 3% al 6%;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità e all'estratto secco netto.

Le qualificazioni «secco» o «asciutto», «amabile», «cannellino» o «dolce», sono consentite per il vino bianco «Frascati» che presenta le rispettive caratteristiche sopra precisate.

Art. 7.

Il vino «Frascati» superiore all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 11,5%.

Il vino «Frascati» ottenuto con tecniche idonee di vinificazione ed imbottigliamento entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve può essere designato con il termine «Novello».

All'atto dell'immissione al consumo il «Frascati» novello deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso intenso, fruttato che ricorda l'uva ammostata;

sapore: sapido, morbido, leggermente acidulo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 per cento;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino Frascati «Spumante», all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

spuma: vivace;

perlage: fine, persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, etereo e delicato con un leggero profumo caratteristico;

sapore: sapido, vivace ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento;

acidità totale minima: 6,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale, e per l'estratto secco netto.

Art. 8.

Alla D.O.C. «Frascati» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, riserva, e simili.

Per le tipologie «tranquillo» è obbligatorio riportare in etichetta le locuzioni «amabile» o «cannellino» rispettivamente per i tipi di vino con tali caratteristiche e, sono permesse le locuzioni «secco» o «asciutto» per i tipi di vino aventi le caratteristiche previste e rispondenti alla normativa vigente.

Per la tipologia spumante è obbligatorio indicare in etichetta le qualifiche relative al tenore zuccherino secondo la terminologia e le norme CEE di designazione e presentazione degli spumanti.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Frascati» può figurare l'annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è tuttavia obbligatoria per le tipologie «Novello» e «Superiore».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Sono inoltre consentite le indicazioni geografiche che facciano riferimento a località di produzione delimitate.

I contenitori inferiori a 5 litri in cui vengono confezionati i vini «Frascati» per l'immissione al consumo debbono essere esclusivamente di vetro.

Le bottiglie, conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali caratteri di qualità. Per la tipologia «Superiore» sono ammesse soltanto le bottiglie di capacità non superiore a litri 1,500 chiuse con tappo di sughero.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Frascati», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1990

COSSIGA

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

*Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991*
*Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 15*

91A1147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1990.

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli dell'Etruria Centrale».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli della Toscana Centrale», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini favorevole all'accoglimento della sopra citata richiesta, con modificazione della denominazione geografica in «Colli dell'Etruria Centrale», e la relativa proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1989, n. 222;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1991, con la denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale», sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Colli dell'Etruria Centrale».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini «Colli dell'Etruria Centrale» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1990

COSSIGA

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

*Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991*
*Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 14*

---

*Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli dell'Etruria Centrale»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» è riservata ai vini: rosso, bianco, rosato e Vin Santo che rispondono alle condizioni ed ai requisiti indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Colli dell'Etruria Centrale» dovranno essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale le seguenti composizioni di vitigni:

*Colli dell'Etruria Centrale rosso e rosato:*

Sangiovese almeno il 75%;
Canaiolo nero fino al 10%;
Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti fino al 10%;
Vitigni complementari, purché compresi tra quelli raccomandati ed autorizzati, non oltre il 25% (con la presenza massima del 10% per ciascuno dei vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot).

*Colli dell'Etruria Centrale bianco e Vin Santo:*

Trebbiano toscano almeno il 50%;
Malvasia del Chianti fino al 5%;
Pinot bianco o grigio, Chardonnay, Sauvignon, complessivamente dal 10 al 45%.

È ammessa la presenza di vitigni complementari a bacca bianca fra quelli raccomandati ed autorizzati fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» corrisponde a quella prevista dall'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini dei «Colli dell'Etruria Centrale» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in collina posti ad altimetria non superiore ai 550 metri s.l.m., con esclusione di quelli di orientamento non idoneo od aventi predominante contenuto in argille plioceniche.

Per la produzione dei vini bianchi il limite altimetrico può raggiungere i 650 metri s.l.m.

Sono esclusi i terreni di pianura e di fondo valle.

È vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura; il sistema di allevamento e le tecniche di coltivazione devono garantire la qualità del prodotto conseguibile.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 120 q.li per Ha di vigneto per tutte le tipologie.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione deve essere riportata attraverso la cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

Per la coltura promiscua è prevista una resa massima a ceppo di 8 kg di uva.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per la produzione del tipo rosso della D.O.C. «Colli dell'Etruria Centrale» ed al 65% per la produzione dei tipi bianco e del vino rosato della D.O.C. «Colli dell'Etruria Centrale». Qualora la resa superi tali limiti, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C. «Colli dell'Etruria Centrale».

La resa massima in vino dell'uva fresca destinata a produrre Vin Santo non deve essere superiore al 35%.

La regione Toscana può, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ridurre il limite di produzione ettariale ed a ceppo, negli anni nei quali le condizioni stagionali siano state tali da non consentire il raggiungimento del necessario livello qualitativo.

I vigneti iscritti all'albo della D.O.C.G. Chianti possono essere destinati alla produzione della D.O.C. «Colli dell'Etruria Centrale» rosso e rosato qualora i conduttori interessati optino univocamente per tale rivendicazione in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio. Tale possibilità esclude tassativamente l'utilizzo di parte delle medesime uve per la produzione della D.O.C.G. «Chianti»; l'opzione vendemmiale non è tuttavia consentita per la denuncia delle uve dei vigneti iscritti all'albo del «Chianti» Classico e del «Chianti» Rufina.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni compresi anche in parte nella zona delimitata dal precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici minimi naturali:

rosso e rosato dei Colli dell'Etruria Centrale: 10,0%;
bianco dei Colli dell'Etruria Centrale: 9,5%.

Nella vinificazione vanno adottate pratiche enologiche atte a conferire al vino i caratteri di cui al successivo art. 6.

Per la produzione del vino «Colli dell'Etruria Centrale» rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano purché le relative operazioni siano ultimate entro il 31 dicembre di ogni anno.

È consentito, ad esclusione del Vin Santo, l'arricchimento con mosto concentrato e mosto concentrato rettificato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e/o la correzione con uve, mosti e vini, nella misura massima complessiva per le due operazioni del 15% in volume.

Per l'arricchimento e/o la correzione del vino dei Colli dell'Etruria Centrale rosato è consentito il solo impiego di mosti concentrati, mosti concentrati rettificati o filtrati dolci purché bianchi o rosati o altro vino rosato.

I prodotti aggiuntivi sostituiscono una eguale misura di vino avente diritto alla denominazione che dovrà essere quindi declassato a vino da tavola.

Tutte le operazioni sopra indicate devono essere ultimate entro il 31 dicembre dell'anno di vendemmia, ad eccezione della correzione effettuata con vino, nei casi in cui essa è consentita, la quale dovrà comunque essere completata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Il vino «Colli dell'Etruria Centrale» rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello della produzione delle uve.

Il periodo minimo di appassimento delle uve destinate alla produzione di Vin Santo non deve essere inferiore alla data del 20 dicembre, ma può protrarsi sino al 31 marzo dell'anno successivo.

L'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%.

La vinificazione del Vin Santo deve avvenire in appositi locali (Vinsántai) ed in recipienti di legno di capacità non superiore ad hl 5.

Art. 6.

Il vino «Colli dell'Etruria Centrale» rosso, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti fondamentali caratteristiche:

colore: rosso rubino, brillante, vivace, di media intensità;
odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco, delicato;
sapore: di medio corpo, vivace, fresco di beva, passante, armonico, brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
titolo alcolometrico volumico totale massimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: minimo 20 per mille;
contenuto in $CO_2$: appena percettibile (max g 1 di $CO_2$ per litro);
tenore zuccherino: massimo 4 g/l.

Il vino «Colli dell'Etruria Centrale» bianco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti fondamentali caratteristiche:

colore: bianco paglierino scarico con riflesi verdognoli;
odore: delicato e fruttato;
sapore: sapido, vivace fresco, armonico;
titolo alcolomètrico volumico totale minimo: 9,5%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
contenuto in $CO_2$: max g 1,3 di $CO_2$ per litro;
tenore zuccherino: max 4g/l.

Il vino rosato del «Colli dell'Etruria Centrale», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato più o meno intenso con assenza di riflessi gialli o ambrati;
odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco;
sapore: di fresca beva, vivace, sapido per equilibrata acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
contenuto in $CO_2$: max g 1,3 di $CO_2$ per litro;
tenore zuccherino: max 5 g/l.

Il vino «Colli dell'Etruria Centrale» Vin Santo non può essere immesso al consumo prima del terzo anno successivo al 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve e deve rispondere alle seguenti fondamentali caratteristiche nei tipi amabile e secco:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno intenso;
odore: etereo, intenso, aromatico;
sapore: dal secco all'amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 14,5% svolto e 1,5% da svolgere nel tipo secco, 13% svolto e 3% da svolgere nel tipo amabile;
acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo amabile, 4 per mille nel tipo secco;
estratto secco netto minimo: 25 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sono altresì vietate indicazioni aggiuntive tipo «vecchio», «riserva», «invecchiamento» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, particolari condizioni produttive purché documentabili, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento ai comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Per il vino rosso è consentita l'indicazione «Vermiglio» in aggiunta alla denominazione di origine «Colli dell'Etruria Centrale».

I vini «Colli dell'Etruria Centrale» rosso, bianco e rosato possono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti confezionati e sigillati con volume nominale compreso tra litri 0,187 e 60.

Il vino «Colli dell'Etruria Centrale» Vin Santo può essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti confezionati e sigillati da 0,375 a 0,75 lt; sulla bottiglia deve sempre essere indicata l'annata di produzione delle uve.

Per gli stessi vini è in ogni caso vietato il confezionamento in recipienti di contenuto inferiore ai 5 litri con tappo a corona e con capsule a strappo o con altre chiusure analoghe al tappo a corona.

È altresì vietato l'utilizzo dei fiaschi diversi da quelli tradizionali all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, ed è vietato l'impiego di fiaschi usati. In deroga è consentito l'uso del fiasco rivestito con fibre sintetiche similari alla paglia.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
SACCOMANDI

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

91A1148

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1990.

**Rideterminazione delle misure dell'indennità speciale di seconda lingua, dovuta ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, il quale prevede che l'indennità speciale di seconda lingua, dovuta ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alla variazione dell'indice del costo della vita verificatasi nel biennio precedente;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 283 del 2 dicembre 1988, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 5 settembre 1988, le misure dell'indennità speciale di seconda lingua;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione della indennità in parola, a decorrere dal 5 settembre 1990, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo agosto 1988-agosto 1990;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 24 ottobre 1990, n. 1355, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata pari al 13,4;

Decreta:

A decorrere dal 5 settembre 1990 le misure dell'indennità speciale di seconda lingua sono rideterminate come segue:

da L. 265.677 a L. 301.278;
da L. 221.398 a L. 251.065;
da L. 177.118 a L. 200.852;
da L. 159.406 a L. 180.766.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 340*

NOTE

*Nota in lingua italiana:*

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 30 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

*Nota in lingua tedesca:*

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15 Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 30 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

91A1171

DECRETO 5 dicembre 1990.

**Rideterminazione delle misure dell'indennità di bilinguismo dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Valle d'Aosta.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 9, 53, 34, 60, 53, 52 e 51 rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, con i quali è stata attribuita — relativamente al triennio 1985-1987 — al personale della Polizia di Stato e a quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende, del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta un'indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, concernente «Norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta»;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, oltre ad articolare le misure dell'indennità di bilinguismo tra le varie fasce retributive, stabilisce che la stessa va rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 19 agosto 1989, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 5 settembre 1988, le misure dell'indennità di bilinguismo;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione della indennità in parola, a decorrere dal 5 settembre 1990, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo agosto 1988-agosto 1990;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 24 ottobre 1990, n. 1355, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata pari al 13,4;

Decreta:

A decorrere dal 5 settembre 1990 le misure dell'indennità di bilinguismo di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, sono rideterminate come segue:

1ª fascia da L. 265.677 a L. 301.278;

2ª fascia da L. 221.398 a L. 251.065;

3ª fascia da L. 177.118 a L. 200.852;

4ª fascia da L. 159.406 a L. 180.766.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 341*

**91A1172**

---

DECRETO 5 dicembre 1990.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa soccorso per il personale dell'Azienda trasporti consorziali di Modena.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente alle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio Liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che per la «Cassa soccorso per il personale dell'Azienda trasporti consorziali di Modena - A.T.C.M. ex S.E.F.T.A., questo Ispettorato generale ha provveduto al ripiano del disavanzo relativo all'anno finanziario 1979 per un importo di L. 36.634.508;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa soccorso per il personale dell'Azienda trasporti consorziali di Modena - A.T.C.M. ex S.E.F.T.A., è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione della Cassa soccorso da parte del commissario liquidatore si è conclusa al 31 dicembre 1979 con un disavanzo di L. 36.634.508, ripianato da questo ispettorato mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto, corredato della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1991*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 138*

**91A1173**

DECRETO 7 marzo 1991.

**Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991/1998.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991/1998, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in lire 93,50%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni.

Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate, rispettivamente il 19 settembre ed il 19 marzo di ogni anno di durata dei buoni stessi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale. Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 14, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 6,50% pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran

libro del debito pubblico con decorrenza dal 19 marzo 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del comma 1 dell'art. 1, una provvigione dell'1,25%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», senza dietimi di interesse.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto e costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione puo essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma e da consegnare direttamente allo sportelle all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del 15 marzo 1991.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 marzo 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al précedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscri-

zione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 marzo 1991, senza dietemi di interesse. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 19 marzo 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del prezzo fisso di emissione e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», senza dietemi di interesse.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, pertanto, per detto versamento, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione» e per quello relativo al «diritto di sottoscrizione».

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991/1998. Dette operazioni avranno inizio il 19 marzo 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1991

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1991*
*Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 236*

**91A1210**

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 1991.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Livorno.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Livorno con la quale si comunicano la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento del predetto ufficio e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

dal 5 all'11 dicembre 1990: trasferimento sezioni catastali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 5 ALL'11 DICEMBRE 1990

*Regione Toscana:*

ufficio tecnico erariale di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1991

*Il Ministro:* FORMICA

91A1188

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 1991.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Stage - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 14 febbraio 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Stage - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Stage - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Michele Di Ciommo in data 31 maggio 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimo Fiorentino, residente in via Agri, 6, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1991

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

91A1189

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 febbraio 1991.

**Autorizzazione all'ospedale di Montebelluna alla sostituzione del capo della équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1990 con il quale l'ospedale di Montebelluna è stato autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio sanitaria locale n. 13 regione Veneto in data 27 agosto 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione del dott. Pullini Sergio capo dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale, e alla sua sostituzione con il dott. Curato Massimo;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 10 dicembre 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini del trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di Montebelluna è autorizzato alla cancellazione del dott. Pullini Sergio, capo dell'équipe autorizzata, con decreto ministeriale 10 marzo 1990, al trapianto terapeutico di cornea da cadavere e alla sua sostituzione con il dott. Curato Massimo, primario di ruolo della divisione oculistica dell'ospedale di Montebelluna.

Art. 2.

Il presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 13 regione Veneto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A1187

ORDINANZA 5 marzo 1991.

**Modificazione all'ordinanza ministeriale 18 giugno 1982 concernente la revoca delle misure restrittive all'importazione di bovini, ovini e caprini vivi dall'isola di Lesbo.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'11 giugno 1976);

Vista l'ordinanza ministeriale 18 giugno 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 giugno 1982, recante modifiche, nei confronti della Grecia, dell'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 relativa a norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus da tipi esotici nonché misure restrittive all'importazione di bovini ed ovini vivi dall'isola greca di Lesbo, ai fini della prevenzione della febbre catarrale ovina (blue tongue);

Vista la decisione della commissione CEE del 30 marzo 1990 che abroga la decisione n. 81/11/CEE recante misure di protezione contro la febbre catarrale ovina (blue tongue);

Ritenuto opportuno prendere atto con apposito provvedimento delle norme contenute nella sopracitata decisione;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 18 giugno 1982, citata nelle premesse, è abrogato.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, 5 marzo 1991

p. *Il Ministro:* BRUNO

91A1201

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 1990.

**Rettifica alla deliberazione della giunta regionale n. 51930 del 2 febbraio 1990 concernente lo stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianti distributori di carburante da parte del comune stesso.** (Deliberazione n. IV/53368).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione di giunta regionale in data 2 febbraio 1990, n. 51930, con la quale si approvava lo stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 108, 617 e/o 586, 202, 657 e/o 204, 659, 673, 289, 672 e/o 404, 209, foglio 39, mappale 54, foglio 45, mappale 12, foglio 53, dall'ambito territoriale n. 2;

Visto che nella precedente delibera n. 51930 del 2 febbraio 1990 per mero errore materiale, sono stati trascritti erroneamente alcuni mappali ed altri sono stati omessi, rispetto a quanto richiesto dall'amministrazione comunale di Livigno nell'istanza di stralcio prot. n. 1181 del 29 gennaio 1990;

Considerato che l'esatta richiesta di stralcio contenuta nella suddetta istanza è la seguente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 108, 617 e/o 586, 202, 657 e/o 204, 659, 673, 289, 672 e/o 404, foglio 39, mappale 106, foglio 59, mappali 15 e 18, foglio 29, mappali 170, 55, 56, 57, 58, foglio 41, mappali 192, 882, foglio 40;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dei suddetti errori materiali, contenuti nella deliberazione di giunta regionale n. 51930/90;

Ad unanimità di voti;

Delibera:

di rettificare come di seguito specificato la precedente deliberazione di giunta regionale n. 51930/90: «di stralciare per le motivazioni di cui in premessa l'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 108, 617 e/o 586, 202, 657 e/o 204, 659, 673, 289, 672 e/o 404, foglio 39, mappale 106, foglio 59, mappali 15 e 18,

foglio 29, mappali 170, 55, 56, 57, 58, foglio 41, mappali 192, 882, foglio 40, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985».

Milano, 21 marzo 1990

*Il presidente:* GIOVENZANA

*Il segretario:* DI GIUGNO

91A1119

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1990.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una galleria paravalanghe da parte dell'A.N.A.S.** (Deliberazione n. V/3502).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'A.N.A.S. nell'ambito delle procedure ex art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 per la realizzazione di galleria paravalanghe su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), tratto strada statale n. 301 dal km 25+200 al km 25+700, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, punto *D*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta dall'A.N.A.S. e dal comune di Livigno, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'eliminazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere richieste consistono nella costruzione di corpi accessori al tracciato stradale esistente che, con la dovuta attenzione all'uso dei materiali d'impiego, verranno a costituire parte integrante dello stesso tracciato viario;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), tratto strada statale n. 301 dal km 25+200 al km 25+700, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 11 dicembre 1990

*Il presidente:* GIOVENZANA

*Il segretario:* DI GIUGNO

91A1118

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 1990.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Chiavenna dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di presa e acquedotto in località Sponda, Riscia, Roncaiola, da parte del comune stesso.** (Deliberazione n. V/3852).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Villa di Chiavenna (Sondrio) per la realizzazione di opera di presa e acquedotto in località Sponda, Riscia e Roncaiola su area ubicata nel comune di Villa di Chiavenna (Sondrio), mappali 100, 104, 110, 164, 136, foglio 51, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella risoluzione definitiva dell'approvvigionamento idrico degli alpeggi e maggenghi localizzati in sponda sinistra del fiume Mera;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della minima entità dei manufatti da realizzare parzialmente fuori terra;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Villa di Chiavenna (Sondrio), mappali 100, 104, 110, 164, 136, foglio 51, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Villa di Chiavenna (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 14 dicembre 1990

*Il presidente:* GIOVENZANA

*Il segretario:* DI GIUGNO

91A1120

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 1990.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Dazio dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un ripetitore passivo da parte della S.I.P.** (Deliberazione n. V/3853).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.P. per la realizzazione di un ripetitore passivo su area ubicata nel comune di Dazio (Sondrio), mappale 296, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del contenuto impatto ambientale delle opere in argomento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Dazio (Sondrio), mappale 296, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Dazio (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 14 dicembre 1990

*Il presidente:* GIOVENZANA

*Il segretario:* DI GIUGNO

91A1121

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 1990.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Blello dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale da parte del sig. Cassi Ferruccio.** (Deliberazione n. V/3854).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Cassi Ferruccio per la realizzazione di una strada su area ubicata nel comune di Blello (Bergamo), mappali 593, 271, 699/a, 277, 506, 302, 303, 313, 311, 291, 314, 315, 296, 601, 320, 821, 798, 802, 621, 799, 786, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto dell'opera sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Blello (Bergamo), mappali 593, 271, 699/a, 277, 506, 302, 303, 313, 311, 291, 314, 315, 296, 601, 320, 821, 798, 802, 621, 799, 786, dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Blello (Bergamo) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 14 dicembre 1990

*Il presidente:* GIOVENZANA

*Il segretario:* DI GIUGNO

91A1117

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 31 dicembre 1990, n. 425, recante: «Interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico».**

Il decreto-legge 31 dicembre 1990, n. 425, recante: «Interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 dell'8 gennaio 1991.

**91A1208**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Fabani Enea, assegnataria del marchio di identificazione «967 MI», con sede in Milano, via Golgi, 60, ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone recante il marchio suddetto.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

**91A1179**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edilbudoni - Società cooperativa edile a responsabilità limitata», in Budoni.**

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 il dott. Mulas Bacchisio, residente in via B. Sassari, 49, Nuoro, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilbudoni - Società cooperativa edile a responsabilità limitata», con sede in Budoni (Nuoro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 17 febbraio 1988 in sostituzione del dott. Butta Salvatore.

**91A1180**

## MINISTERO DEL TESORO

**Revoca di accreditamento di notaio presso la Direzione generale del debito pubblico**

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Nicola Maselli, con decreto ministeriale 20 febbraio 1991 è stato revocato, con effetto dal 26 aprile 1991, l'accreditamento presso la Direzione generale del debito pubblico per le operazioni su titoli di rendita, conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 9 febbraio 1967.

**91A1206**

**Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del Tesoro di Belluno**

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Isidoro Chiarelli, con decreto ministeriale 20 febbraio 1991 è stato revocato, con effetto dal 16 marzo 1991, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Belluno, conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 21 maggio 1964.

**91A1207**

**Smarrimento di ricevuta di debito pubblico**

*(3ª pubblicazione)* Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 mod. 25-A. — Data: 12 ottobre 1990 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Licitra Danilo, nato a Roma il 29 ottobre 1971. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 3.100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**91A0848**

## ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 1991, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.**

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 217,6.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1991 rispetto a gennaio 1990 risulta pari a più 6,5 (seivirgolacinque).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1991 rispetto a gennaio 1989 risulta pari a più 13,3 (tredicivirgolatre).

91A1242

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Scioglimento di società cooperative e nomina dei commissari liquidatori**

Con deliberazione n. 335 del 1° febbraio 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Società agricola cooperativa di Subit a r.l.», con sede in Subit di Attimis, costituita il 17 dicembre 1932 per rogito notaio dott. Alfredo Cavalieri di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio n. 13.

Con deliberazione n. 336 del 1° febbraio 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile. «C.T.P. - I.C.C.I. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tolmezzo, costituita il 9 ottobre 1990 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio n. 13.

Con deliberazione n. 337 del 1° febbraio 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, il «Panificio coop. rurale di Forgaria del Friuli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Forgaria del Friuli, costituita il 16 gennaio 1938, per rogito notaio dott. Giacomo del Bianco di Spilimbergo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Cesare Benedetto Massenzi, con studio in Udine, via Bezzecca n. 3.

91A1143

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Spaccio cooperativo fra i dipendenti della S.p.a. Acciaierie Weissenfels - Soc. coop. a r.l.».**

Con deliberazione n. 344 del 1° febbraio 1991 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 maggio 1991, il mandato conferito al sig. Martino Kraner, con studio in Tarvisio, via Roma, 35, in ordine alla gestione commissariale dello «Spaccio cooperativo fra i dipendenti della S.p.a. Acciaierie Weissenfels - Soc. coop. a r.l.», costituita il 7 dicembre 1949 per rogito notaio dott. Oscar Sandrinelli di Tarvisio.

91A1144

## AUTONOME PROVINZ BOZEN

**Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Schatzministers vom 5. Dezember 1990 zur Neufestlegung der staatlichen Zweisprachigkeitszulage für Anspruchsberechtigte in der Region Trentino-Südtirol.**

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 13 vom 26. März 1991 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Schatzministers vom 5. Dezember 1990 zur Neufestlegung der staatlichen Zweisprachigkeitszulage für Anspruchsberechtigte in der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 18 kundgemacht.

91A1184

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **L'AQUILA**
  Libreria UNIVERSITARIA
  Piazza V. Rivera, 6
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

### BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

### CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

### EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

### LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  *Viale Papa Giovanni XXIII, 74*
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

### MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

### MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI.E M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **NOVARA**
  Libreria POLICARO
  Via Mille, 16
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80
- **VERCELLI**
  Libreria LA LIBRERIA
  Corso Libertà, 46

### PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  *Corso Manfredi, 126*
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

### SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  *Via Manzoni, 35*
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

### SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  *Libreria BUSCEMI G. B.*
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  *Libreria E. GIGLIO*
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

### TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria MARRADI
  di Boninsegna Vega
  Via Marradi, 207/A
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

### UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MONTEMILIUS
  Viale Conseil des Commis, 28

### VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  *Calle Goldoni 4511*
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

**— presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**

**— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari | |
| | - annuale | L. 315.000 |
| | - semestrale | L. 170.000 |
| **Tipo B** - | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte *costituzionale* | |
| | - annuale | L. 56 000 |
| | - semestrale | L. 40.000 |
| **Tipo C** - | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee | |
| | - annuale | L. 175.000 |
| | - semestrale | L. 95.000 |
| **Tipo D** - | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali | |
| | - annuale | L. 56 000 |
| | - semestrale | L. 40 000 |
| **Tipo E** - | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni | |
| | - annuale | L. 175.000 |
| | - semestrale | L. 95.000 |
| **Tipo F** - | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali | |
| | - annuale | L. 600.000 |
| | - semestrale | L. 330.000 |
| **Tipo G** - | Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II | |
| | - annuale | L. 800 000 |
| **Tipo H** - | Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II | |
| | - annuale | L. 530.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 110.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 70.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N B* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 280.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 170.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1 300 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonche quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 1.200**